



**Or.S.A.**

Organizzazione Sindacati Autonomi e di base

**SETTORE FERROVIE**

SEGRETARIA GENERALE

00185 Roma, Via Magenta n.13 Tel. 06/4456789 Fax 06/441 04333

Sito internet: [www.sindacatoorsa.it](http://www.sindacatoorsa.it)

e-mail: [sg.orsaferrcvie@sindacatoorsa.it](mailto:sg.orsaferrcvie@sindacatoorsa.it)

---

Roma, 25 gennaio 2010  
Prot. n.° 16 /S.G./Or.S.A

Ing. Romani Marco  
Direzione Risorse Umane e Organizzazione  
Contrattazione e Modelli Operativi  
Trenitalia S.p.A.

Commissione di Garanzia L. 146/90

p.c. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Loro Sedi

Oggetto : Norme Tecniche sciopero 26/27 gennaio 2010.

Con lettera UA 22/1/2010 TRNIT·DPO\P\2010\0022B8 la struttura in indirizzo ha contestato i punti 2.3, 3.3 e 3.6 delle norme tecniche in oggetto, adducendo una serie di argomentazioni che non condividiamo.

Quanto al punto 2.3 delle norme tecniche, si evidenzia che esso è perfettamente coerente con il vigente accordo in materia. Infatti, il punto 5 dell'accordo 23/11/99 prevede che *"I comandi vengono disposti dalla società"* e che *"La Società può, in tutto o in parte, rinunciare ai comandi e ha facoltà di disporre anche parzialmente i comandi al personale ..."*; l'ultimo cpv. precisa inoltre che *"... il personale non espressamente comandato dalla società, qualora si presenti in servizio, è considerato non aderente allo sciopero ..."*

La piana e logica interpretazione dell'accordo 23/11/99, evocato anche dalla struttura in indirizzo, esclude comande implicite, risultanti dall'incrocio dei dati, poiché i comandi devono essere *"... disposti ... espressamente ..."*. Inoltre, in forza di un principio generale, nonché delle previgenti disposizioni - confermate se non espressamente modificate dal CCNL - il dipendente, almeno in fase di programmazione, ha il diritto *"... di conoscere preventivamente sia il tipo di servizio da svolgere sia la durata"*(P.10.0.6/2868/036878 del 22/05/1985).

Per quanto su esposto si conferma il punto 2.3 delle norme in oggetto.

Quanto al punto 3.3 delle norme tecniche, si evidenzia che la possibilità di anticipare, in particolari circostanze, l'inizio dello sciopero è una prassi adottata da decenni e che mai ha creato problemi di alcun genere. Non solo, essa è una interpretazione coerente con la seconda parte del 4.2.2.a dell'accordo

23/11/1999: *“I treni che abbiano arrivo a destino nell’area interessata dallo sciopero in tempo successivo ad un’ora dall’inizio dello sciopero sono soppressi o possono essere garantiti con limitazione di percorso alla prima stazione idoneamente attrezzata ai servizi sostitutivi e/o di conforto per i viaggiatori.”* La soppressione di taluni treni che partono prima dell’inizio dello sciopero è stata confermata anche nella delibera della Commissione di Garanzia del 3/2/2000: *“Per quanto riguarda i treni con orario di partenza anteriore all’inizio dello sciopero, la loro soppressione o limitazione di percorso deve intendersi ...”*.

La casistica indicata nelle norme tecniche in oggetto, con cui si ammette l’anticipo dello sciopero fino ad un massimo di un’ora è certamente ricompresa nei casi di soppressione indicati dall’accordo 23/11/99.

Per quanto sopra si conferma il punto 3.3 delle norme tecniche in oggetto.

Quanto al punto 3.6, prendiamo atto che la società esclude che la dizione “personale di macchina e “personale di bordo” ricomprenda anche i quadri intermedi del settore macchina e bordo. In merito, non possiamo non rilevare che la stessa Trenitalia, nell’ambito dei recenti procedimenti civili riguardanti la sostituzione degli scioperanti, per altro ed opposto fine, “etichetta” i quadri del settore come soggetti integranti del personale di macchina e di bordo.

Ritenuto che, in effetti, nella proclamazione dello sciopero non vi è stata, una puntuale individuazione dei quadri del settore macchina e bordo, provvederemo a rimodulare le norme tecniche escludendo il predetto personale laddove questo non venga utilizzato per la sostituzione del personale con mansioni di condotta e di scorta. In questo caso infatti pur con un inquadramento diverso svolgerebbero lo stesso compito del personale in sciopero.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale

(Armando Romeo)



# NORME TECNICHE

**(AGGIORNATE AL 26/01/2010)**

## **Sciopero Nazionale di 21 ore del personale di Macchina e di Bordo**

### **DI TRENITALIA**

**dalle ore 21.00 del 26 Gennaio alle ore 18.00 del 27 Gennaio 2010**

Le presenti norme tecniche sono conformi ai criteri previsti dall'allegato sui servizi minimi essenziali L.146/90 all'accordo nazionale del 23.11.99 come integrato dall'accordo del 18.04.2001.

Il personale partecipa allo sciopero con le seguenti modalità:

#### **1. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

##### **1.1 Personale interessato**

Personale di Macchina e di Bordo dalle ore 21.00 del 26 Gennaio 2010 alle ore 18.00 del 27 Gennaio 2010.

#### **2. NORME GENERALI**

##### **2.1 Treni garantiti.**

Sono garantiti da origine a destino i Treni a lunga percorrenza relativi ai giorni feriali e festivi, e i servizi minimi garantiti nelle fasce orarie di maggiore afflusso (dalle ore 6.00 alle ore 9.00) nel trasporto locale pubblicati da FS nell'apposito quadro N dell'orario generale.

##### **2.2 Treni in corso di viaggio**

Oltre ai treni garantiti da origine a destino di cui al precedente p.to 2.1.vanno garantiti tutti i treni che, con orario di partenza anteriore all'inizio dello sciopero, abbiano arrivo a destino entro un'ora dall'inizio dello sciopero stesso.

I treni che abbiano arrivo a destino successivamente ad un'ora dall'inizio dello sciopero e non rientrino nell'elenco di quelli garantiti di cui al p.to 2.1 sono soppressi o possono essere garantiti con limitazione di percorso alla prima stazione idoneamente attrezzata ai servizi sostitutivi e/o di conforto per i viaggiatori

##### **2.3 Personale comandato e sostituzioni**

I comandi vengono disposti dalla Società e comunicati per iscritto (M40) ai lavoratori interessati. I comandi per l'effettuazione dei treni garantiti (PdM-PdB) devono essere completi delle modalità per recarsi fuori sede e/o per rientrare alla propria sede. Inoltre il personale comandato all'effettuazione dei treni da garantire dovrà essere inserito in appositi elenchi nominativi opportunamente esposti con adeguato anticipo e con l'indicazione del turno assegnato.

La Società può, in tutto o in parte, rinunciare ai comandi e ha facoltà di disporre anche parzialmente i comandi al personale (limitatamente ad alcuni Impianti e/o linee) in conformità ai programmi di circolazione nonché di sostituire il personale comandato.

In ogni caso il personale comandato dovrà presentarsi in servizio e, qualora aderente allo sciopero, potrà essere sostituito, ove possibile, prioritariamente da altro personale non scioperante, solo ad eventuale sostituzione avvenuta sarà libero.

Il personale non espressamente comandato per iscritto dalla Società **non è tenuto a presentarsi in servizio**, qualora, invece, si presenti, è considerato non aderente allo sciopero ed è tenuto a prestare l'intera completa prestazione.

**Non è consentito effettuare comandi per garantire servizi al di fuori di quelli previsti nel precedente punto.**

## **2.4 Consegna chiavi**

Il P.d.M che ha in consegna chiavi (materiale rotabile, valori) prima di allontanarsi dal lavoro provvederà alla consegna di quanto affidato all'Autorità ferroviaria eventualmente presente oppure, in mancanza di questa, alla Polfer.

In caso di assenza anche della Polfer i dipendenti consegneranno le chiavi alla persona che sarà preventivamente incaricata dalla Società FS. Qualora la consegna delle chiavi non potesse avvenire in loco, nel comunicare la disabilitazione e l'impresenziamento dell'Impianto alle persone di cui sopra, atto che esonererà da ogni responsabilità, verrà indicato anche dove sono reperibili le chiavi in busta sigillata.

## **3. NORME PARTICOLARI**

Il P.d.M./P.d.B. in servizio ai treni con orario di partenza prescritto dopo le ore 21.00 non è tenuto a presentarsi in servizio. Per evitare la sosta in stazioni secondarie, i treni interessati al periodo iniziale dello sciopero potranno anticipare ed eccezionalmente posticipare di un'ora l'inizio dello sciopero stesso; in termini pratici potranno presentarsi le seguenti condizioni:

1. Treni viaggiatori che hanno l'orario di partenza prescritto anteriore alle ore 20.00, dovranno essere effettuati dal personale di turno:

- a) se l'orario d'arrivo prescritto del treno stesso è previsto entro le ore 22.00 (comprese) verrà portato a completa destinazione;
- b) se l'orario d'arrivo prescritto del treno è previsto oltre le ore 22.00 (qualora non sia stato soppresso come da norme) il P.d.M./P.d.B., per evitare la spiombatura dei segnali, ecc., ecc., manifesterà la propria intenzione di aderire allo sciopero utilizzando il seguente M40.

Si da avviso al D.M. della stazione di ..... che il P.d.M./P.d.B. del treno ..... aderisce allo sciopero odierno a partire dalle ore 21.00. Il treno ..... non ha i presupposti per raggiungere la stazione di destinazione, si richiede pertanto il ricovero del materiale del treno succitato in opportuna stazione onde consentire il conforto dei viaggiatori (non utilizzare per i treni merci).

In entrambi i casi a) e b) il P.d.M. comandato ai Treni Merci, manifesterà la propria intenzione di aderire allo sciopero dalle ore 21.00 richiedendo il ricovero del treno in opportuna stazione e utilizzando la formula di cui sopra.

2. Treni viaggiatori che hanno l'orario di partenza prescritto dopo le ore 20.00 e l'orario di arrivo prima delle ore 22.00 verranno effettuati fino a destinazione dal P.d.M./P.d.B in servizio al treno. Nelle stesse condizioni il P.d.M. dei Treni Merci non è tenuto a presentarsi in servizio;

3. Treni viaggiatori che hanno l'orario di partenza prescritto dopo le ore 20.00 e l'orario di arrivo prescritto dopo le ore 22.00 non hanno i requisiti per poter essere effettuati ed il P.d.M./P.d.B non è tenuto a presentarsi in servizio. Nelle stesse condizioni il P.d.M. dei Treni Merci non è tenuto a presentarsi;

4. Il P.d.M./P.d.B. in servizio come FFCD o comandato ai treni classificati tradotte, manovre, riserva e riserva presenziata, traghettamenti, interromperà la propria prestazione a partire dalle ore 21.00;

5. Il P.d.M./P.d.B comandato ai corsi professionali, sciopera per l'intera prestazione coincidente con lo sciopero.

6. I Professional (capi deposito e capi personale viaggiante ) laddove comandati per l'effettuazione di servizi di condotta o di scorta ai treni interromperanno la propria prestazione lavorativa rispettando le norme previste per il P.d.M e P.d.B.

Il PdM e PdB inserito in turno che:

- al termine dello sciopero risulta essere in servizio si presenterà al proprio impianto o presidio o, se impossibilitato a rientrare nella propria sede, all'impianto in cui ha iniziato lo sciopero per completare la prestazione prevista dal turno;

- ha aderito allo sciopero, e la propria prestazione lavorativa rientra completamente nella giornata di sciopero, dovrà rispettare la normale rotazione del turno.

Allo stesso modo i Professional comandati in servizio ai treni che al termine dello sciopero risultano in servizio si presenteranno al proprio impianto per completare la prestazione prevista dal turno.

Il PdM consegnerà le chiavi dei mezzi di trazione ai Capi Deposito Distributori o, in loro assenza, ai titolari degli Impianti.

Nelle stazioni le chiavi saranno invece consegnate al dirigente di servizio della stazione dopo aver provveduto, ove richiesto, al ricovero del treno all'atto dell'arrivo.

Il PdM/PdB è esonerato dall'effettuare i tempi medi ed accessori se cadenti nell'ora di cuscinetto prima e dopo l'inizio dello sciopero.

Il personale ha diritto alla ripresa del turno.

Ai fini normativi, la durata dello sciopero concorre al raggiungimento del limite massimo della prestazione giornaliera, mentre ai fini del pagamento delle prestazioni straordinarie viene computata la prestazione effettivamente svolta.